



ATTO COSTITUTIVO CIRCOLO ARCI MASSA

Premesso che fin dal 28 Febbraio 1915 è stato costituito il Circolo <ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO "LA FRATELLANZA"> con sede in località Massa Sabbioni, 266 Cavriglia (AR).

Che tale atto fu depositato presso l'Avvocato Giovanni del Lungo, Notaro, residente in Cavriglia e iscritto al collegio notarile di Arezzo, (allegato n° 1). Che in data della costituzione di detto Circolo ne fu anche approvato lo statuto (allegato n° 2), registrato a Montevarchi in data 10 marzo 1915 al n° 343 vol. 63 foglio 104 Atti Pubblici.

Tenuto presente che detto circolo è stato affiliato prima all'ex ENAL ed ora all'ARCI, visto che col passare degli anni lo statuto non è più rispondente alle norme attuali in data 10 settembre 1994 si sono riuniti nella sede del Circolo i soci del medesimo (allegato n°3) per formulare ex novo lo statuto del Circolo.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Roberto Carnasciali il quale a sua volta nomina a suo segretario il Sig. Loris Pasqui.

L'Assemblea conferma la sua adesione all'ARCI adottandone la tessera Nazionale quale tessera

sociale del Circolo. Dopo il Presidente da lettura dello statuto, che, dopo ampia discussione viene messo ai voti. I presenti all'unanimità lo approvano e deliberano inoltre che il nome del Circolo venga confermato in CIRCOLO ARCI MASSA SABBIONI già chiamato <ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO "LA FRATELLANZA"> con sede in Caviglia in Località Massa Sabbioni, 266.

Il Presidente e il Segretario dell'assemblea decidono di ricomprensere e rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2720 cod. civ. tale statuto in nuovo statuto aggiornato che viene oggi proposto ai Soci.

Quanto fatto e disposto nel passato sarà disciplinato dallo Statuto allegato senza soluzione di continuità e senza che né gli associati né terzi subiscano detrimento.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Il Presidente

Caruozzi Roberto

Il Segretario

B. F. F.

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI NOVA

MASSA DEI SABBIONI

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1

Il Circolo arci Massa dei Sabbioni, costituito in Massa dei Sabbioni, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, e progressista, non persegue finalita' di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche, ricreative nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci. Tutti i campi in cui si manifestano espressioni culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazioni, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I. SOCI

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Soci solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro 30 giorni dalla presentazione, il



Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti richiesti e deliberando sullo stesso. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di Socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I Soci hanno diritto:

- a frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei Soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti richiesti ai Soci, sotto la responsabilità del Socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguarddanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto al voto in assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per il iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è

Indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobiliari di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;

Art. 12.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13.

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14.

Partecipano all'Assemblea tutti i Soci, che



alla data di convocazione dell'Assemblea stessa
siano in regola con il pagamento della quota
sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o
straordinaria e viene convocata a cura del
Consiglio Direttivo tramite avviso scritto,
contenente la data e l'ora di prima e seconda
convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in
bacheca almeno otto giorni prima della convocazione
e da inviare ad ogni Socio.

Art. 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è regolarmente costituita alla
presenza della metà più uno dei soci con diritto di
voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di
questi ultimi. In seconda convocazione invece,
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli intervenuti, e delibera sulle
questioni poste all'ordine del giorno, salvo le
eccezioni di cui all'articolo 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e
nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare
allo statuto o al regolamento, proposte dal

consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'articolo 26.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai Soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31

marzo nei termini di cui l'ultimo comma dell'

art. 6:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voto l'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;
- nel caso di cui sopra, eleggere una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e faccia gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la questione sociale.

Art. 19

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputa necessario e ogni volta che faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventio diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 20

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci dura in carica tre anni.

E' composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominato nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;



- il Segretario cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 23

Compiti del Consiglio Direttivo del Circolo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del

Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seconda delle necessità in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

Art. 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenze dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 26

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, e comunque ad altro Ente o Associazione con finalità sociali non a scopo di lucro, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

REGISTRATO A MONTEVARCHI IL 28 SET. 1994

AL N. 1235 VOL. 110 SERIE 3

ESATTE L. 152.000= (Centocinquantadue mila)

ISPETTORE SUPERIORE

reggente

Dr. Leonardo Salvemini

